

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 994

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(MORLINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(STAMMATI)

Disposizioni in materia di riscossione delle imposte  
sui redditi

*Presentato alla Presidenza il 29 dicembre 1976*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, come è noto, ha esteso il sistema della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi, ed ha introdotto, inoltre, il principio che la riscossione dei tributi mediante ruoli deve avvenire nell'anno o esercizio successivo a quello in cui il reddito si è prodotto, mediante anche versamenti totali o parziali anticipati. Ciò nella direttiva di rendere più vicino il momento del pagamento del tributo al momento della percezione del reddito.

All'atto pratico, però, il sistema non ha realizzato in tutti i settori del lavoro l'auspicato avvicinamento creando, invece, una sperequazione di trattamento tra soggetti tassati mediante ritenuta alla fonte, nel momento stesso della produzione del reddito, e soggetti tassati mediante ruoli al termine del normale periodo annuale d'im-

posta. Infatti mentre per i lavoratori dipendenti il momento della percezione del reddito e del pagamento dell'imposta coincide, essendo il prelievo attuato direttamente all'atto in cui viene erogato il reddito, per i produttori di redditi commerciali e professionali si determina un ingiustificato vantaggio, in quanto non essendo i loro redditi assoggettati a ritenuta d'acconto, pagano l'imposta da loro dovuta alla fine dell'anno successivo a quello della produzione del reddito, poiché iscritti a ruolo dopo quattro, cinque mesi dalla presentazione della dichiarazione.

Al fine di attenuare in qualche modo la sperequazione suesposta, l'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ha introdotto la cosiddetta autoliquidazione, in base alla quale il contribuente all'atto di dichiarare il proprio reddito provvede contemporaneamente a calcolare la corrispon-

dente imposta e ad effettuare il versamento all'erario tramite le aziende di credito.

Tale sistema, che non costituisce una novità, considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedeva all'articolo 4, ora abrogato, l'obbligo dei contribuenti di effettuare direttamente, in pendenza della iscrizione a ruolo dell'imposta corrispondente all'imponibile dichiarato, determinati versamenti, sia pure a titolo di acconto, ha certamente ravvicinato al periodo d'imposta lo assolvimento del debito tributario relativo a quello stesso periodo, ma non ha del tutto perequato la diversità delle forme di pagamento delle imposte. Infatti i possessori di reddito di lavoro autonomo e commerciale, che attualmente sono tenuti a versare l'imposta all'atto della presentazione della dichiarazione, vengono ad avere ugualmente un trattamento più favorevole poiché durante l'anno di produzione del reddito non subiscono alcun prelievo a titolo d'imposta.

Per attenuare più incisivamente tale sperequazione e nel solco della suaccennata direttiva della legge delega, si è ritenuto opportuno predisporre l'unito disegno di legge con il quale si realizza il principio della riscossione, in costanza del periodo d'imposta, di una parte dell'imposta sul reddito dovuta dai soggetti che percepiscono redditi diversi da quello di lavoro dipendente.

La portata del provvedimento nel primo anno della sua applicazione (1977) determina un prelievo aggiuntivo d'imposta, tenuto conto che nello stesso anno i contribuenti sono tenuti a versare l'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 17 della precitata legge n. 576 e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche a norma del punto 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602.

Questa conseguenza mentre trova riscontro nel fatto che nel primo anno di applicazione delle nuove imposte, con l'abolizione del regime di iscrizione provvisoria, gli stessi contribuenti non avevano versato le imposte fino allora dovute, risponde altresì all'esigenza, per il solo anno di prima applicazione, di creare un'entrata tributaria sostitutiva di forme di prelievi straordinari.

Nei successivi periodi d'imposta è evidente che l'acconto non creerà alcun aggravio per i contribuenti versando essi, in ciascun anno, all'atto della presentazione della dichiarazione, il conguaglio dell'imposta an-

tipicata in corso di esercizio e versando, nel mese di settembre, l'acconto d'imposta del periodo in corso.

L'articolo 1 prevede che a decorrere dal 1977 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono obbligati a versare nel corso di ciascun anno e più precisamente nel mese di settembre un acconto dell'imposta dovuta per l'anno medesimo pari al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito dichiarato o che avrebbe dovuto essere dichiarato l'anno precedente, al netto delle ritenute applicate alla fonte (articolo 1).

Successivamente, all'atto della presentazione della dichiarazione, dovrà essere versata la differenza tra l'imposta dovuta in base alla dichiarazione stessa e l'acconto precedentemente corrisposto (articolo 2, primo comma).

Il meccanismo di versamento in costanza del periodo d'imposta stabilisce altresì che, nell'ipotesi in cui sia già al momento del versamento dell'acconto prevedibile la realizzazione di un reddito in misura inferiore a quella dell'anno precedente, il contribuente versi una somma che, se risulterà non inferiore al 75 per cento dell'imposta dovuta sul reddito realizzato nell'anno in corso e da dichiarare a periodo d'imposta compiuto, non darà luogo ad applicazione di alcuna sanzione.

L'acconto di che trattasi sarà versato per le persone fisiche a norma del precitato articolo 17 della legge numero 576, cioè tramite le aziende di credito, mentre per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cioè con versamento diretto in esattoria (articolo 3, primo comma).

Caratteristica peculiare di tale sistema è che il contribuente di sua iniziativa effettuerà il pagamento dell'acconto suddetto. Per evitare eventuali inadempienze è stato stabilito che qualora l'acconto versato sia inferiore al minore ammontare tra il 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito dichiarato l'anno precedente e il 75 per cento dell'imposta dovuta per il periodo nel corso del quale viene effettuato il versamento, sull'importo versato in meno saranno applicate severe sanzioni, mentre nell'ipotesi contraria, al contribuente sarà rimborsata la cifra versata in più (articolo 3, secondo e terzo comma).

Da quanto sopra specificato è chiaro che la riscossione di detto acconto non riproduce minimamente il soppresso istituto della iscrizione provvisoria che, come è noto, prevedeva una anticipazione su di un reddito futuro commisurato al reddito precedentemente dichiarato.

Infatti — giova ripeterlo — l'acconto medesimo viene corrisposto in corso di produzione di reddito e nel mese di settembre, quando tale reddito è in gran parte già prodotto e sullo stesso il contribuente è in grado di calcolare e versare un acconto sufficientemente prossimo all'ammontare (75 per cento) della quota d'imposta fino a quel momento dovuta.

Ne consegue che il sistema proposto con il disegno di legge in esame, oltre a creare — come già detto — una maggiore perequazione tra i diversi sistemi di riscossione in

funzione delle singole categorie reddituali, realizza in pieno il principio informatore della riforma tributaria secondo cui il debito d'imposta sorge al momento della produzione del reddito e deve essere assolto al più tardi quando con la dichiarazione esso diventa certo ed esigibile.

L'articolo 4 del provvedimento prevede una delega per il Governo affinché, nel quadro dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, siano apportate le conseguenti modificazioni ai decreti nn. 600 e 602 del 29 settembre 1973 per il coordinamento delle norme contenute nello stesso disegno di legge in esame.

L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

A decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono versare nel mese di settembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per l'anno stesso, un importo pari al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo dichiarato al netto delle ritenute d'acconto applicate alla fonte. Se per l'anno precedente è stata omessa la dichiarazione, l'acconto è commisurato al 75 per cento del reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto della ritenuta applicata alla fonte.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono effettuare il versamento nel nono mese dell'esercizio o periodo stesso, a decorrere dal primo esercizio o periodo di gestione iniziato dopo il 30 giugno 1976.

L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire trentamila.

### ART. 2.

Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione deve essere versata la differenza tra l'imposta sul reddito complessivo dovuta in base alla dichiarazione stessa, al netto delle ritenute di acconto applicate alla fonte, e l'acconto versato ai sensi dell'articolo 1.

In caso di omesso versamento della differenza di cui al precedente comma si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92, primo comma prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Se l'acconto versato ai sensi dell'articolo 1 è inferiore al minore ammontare tra il 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo dichiarato o che avrebbe dovuto essere dichiarato per il periodo di imposta precedente, al netto delle ritenute di acconto, e il 75 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma, al netto delle ritenute di acconto, sull'importo versato in meno si applicano la sopratassa del 15 per

cento e l'interesse in ragione del 12 per cento annuo con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito per il versamento.

Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma la somma versata in più è rimborsata ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto.

#### ART. 3.

I versamenti previsti dagli articoli precedenti sono effettuati a norma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per le persone fisiche e a norma dell'articolo 3, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti effettuati.

#### ART. 4.

Con decreti da emanare ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602, le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con le disposizioni e i principi della presente legge.

#### ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.